

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

3.1– Diritti

Art. 36 – Diritto al rispetto e alla valorizzazione dell'identità personale

Gli studenti hanno diritto ad una formazione, che sia aperta alla pluralità delle idee e degli orientamenti politici, religiosi e culturali personali e collettivi.

Tale diritto implica da parte dei docenti e degli altri operatori scolastici e degli alunni stessi il dovere di impegnarsi a fare della scuola una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del senso di responsabilità e della autonomia individuale.

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola inoltre promuove e favorisce le iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali .

La scuola rispetta e valorizza l'identità di ciascuno anche attraverso iniziative di orientamento, che forniscano agli studenti una adeguata informazione e la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

La scuola tutela il diritto alla riservatezza.

Art. 37 - Diritto alla libertà di apprendimento

Gli studenti hanno diritto ad un apprendimento significativo e qualificato. Tale diritto rinvia al dovere dei docenti, di tutti gli operatori e degli studenti stessi di fare della scuola luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica; ciò implica che la vita della comunità scolastica si basi sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

La scuola, nel progettare il P.O.F., deve assicurare, per quanto è possibile, un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo – didattico di qualità;

offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative degli studenti e delle loro associazioni;

iniziative concrete e tempestive per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica; le condizioni per l'effettiva libertà di scelta da parte degli studenti nell'ambito delle attività di arricchimento.

Art. 38 – Diritto alla partecipazione

Gli studenti hanno diritto di partecipare in maniera attiva e responsabile alla vita della scuola e alla propria formazione.

Gli studenti devono essere tempestivamente informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Nel caso che una decisione del dirigente scolastico o degli organi collegiali influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione, che può essere promossa anche dal Comitato Studentesco, che è tenuto a darne preventiva comunicazione al capo di istituto.

Gli studenti partecipano alla progettazione del P.O.F. con proposte ed osservazioni formulate dal Comitato Studentesco, al quale la proposta di piano è inviata prima che essa sia esaminata ed approvata dal collegio dei docenti.

In particolare gli studenti hanno diritto di contribuire alla definizione della programmazione didattica ed educativa, di esprimere liberamente i loro bisogni formativi, di essere valutati in maniera trasparente e tempestiva in modo da poter attivare un processo di autovalutazione attraverso il quale individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio metodo di studio.

Art. 39 – Diritto di assemblea e di associazione

Gli studenti hanno il diritto di riunirsi in assemblee di classe e di istituto con le modalità precisate nel paragrafo 1.5 del presente Regolamento .

Gli studenti hanno diritto di associarsi all'interno della scuola ed di utilizzarne per le riunioni i locali, indicati dal D.S..

Le associazioni devono darsi uno statuto e un regolamento, che devono essere comunicati tempestivamente al Consiglio dell'istituzione che, valutatane la compatibilità con le finalità e le esigenze della scuola, lo approva.

3.2 – Doveri

Art. 40 - Doveri degli studenti

a) Doveri verso se stessi

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio e ad adottare comportamenti che non rechino disturbo allo svolgimento dell'attività didattica e al regolare funzionamento della scuola.

b) Doveri nei confronti del personale della scuola

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale A.T.A, dei loro compagni e di qualsiasi persona che operi nella scuola un comportamento ispirato al principio del rispetto sostanziale e formale delle persone.

c) Doveri verso l'istituzione scolastica.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento dell'istituto .

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno alle persone e al patrimonio della scuola.

3.3 – La disciplina degli studenti

Art. 41 - Le sanzioni disciplinari

Agli alunni che manchino ai loro doveri scolastici, o compiano atti che risultino offensivi per le persone o turbino il regolare svolgimento dell'attività didattica e il funzionamento della scuola o arrechino danno alle strutture, ai macchinari, al patrimonio della scuola sono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

Richiamo verbale e scritto per comportamento negligente in classe, per occasionale e non grave turbamento dell'attività didattica, per parole, gesti e atti occasionalmente non rispettosi

dell'insegnante, del Capo di istituto, del personale della scuola e dei compagni di classe e per violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento interno si infligge la sanzione del richiamo verbale da parte dell'insegnante.

Per comportamento abitualmente negligente o ripetutamente turbativo dell'attività didattica e per atti e comportamenti ripetutamente non rispettosi dell'insegnante, del Capo di istituto, del personale della scuola e dei compagni, si infligge la sanzione del richiamo scritto con annotazione sul registro di classe da parte del docente che rileva i comportamenti sanzionabili o del D.S. Del richiamo è data comunicazione alla famiglia dell'alunno mediante lettera personale o annotazione sul libretto dell'alunno da parte dell'insegnante referente.

Per assenza ingiustificata o per assenza collettiva si infligge la sanzione del richiamo scritto da parte dell'insegnante referente con annotazione sul registro di classe e sul libretto personale dell'alunno minorenni. L'annotazione sul libretto ha valore di comunicazione alla famiglia; nel caso se ne rilevi la necessità, la comunicazione alla famiglia avviene tramite lettera personale.

b) Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, la cui durata da 1 a 15 giorni, va commisurata alla gravità della mancanza, è inflitta allo studente che commetta una delle seguenti mancanze disciplinari:

comportamento gravemente offensivo della dignità e dell'onorabilità personale dell'insegnante, del capo di istituto, del personale della scuola e dei compagni di classe o di scuola, di personale anche esterno utilizzato nella scuola;

comportamento violento e potenzialmente pericoloso rilevato dal personale di vigilanza;

lesioni volontarie arrecate alle persone o danneggiamento doloso delle strutture delle attrezzature e del patrimonio della scuola;

reati ed atti volontari che comportino pericolo per l'incolumità delle persone e danno alla loro salute fisica e mentale.

Lo studente può inoltre essere allontanato dalla comunità scolastica a seguito di richiesta dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali che sconsiglino la permanenza o il rientro dell'alunno nella comunità di appartenenza.

Il provvedimento di allontanamento dello studente dalla scuola è adottato, previa contestazione degli addebiti, dal consiglio di classe ai sensi del comma 2 dell'art. 328 del D.L. n. 297 / 1994.

Contro la sanzione dell'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso al dirigente dell'amministrazione scolastica periferica, che decide in via definitiva, previo parere vincolante di un organo di garanzia, costituito ai sensi del comma 4 dell'art. 5 dello Statuto degli Studenti.

L'alunno maggiorenne o il genitore di alunno minorenni possono chiedere al dirigente scolastico la conversione della sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla scuola in attività in favore della comunità scolastica. L'accoglimento della richiesta è rimesso alla valutazione discrezionale del capo di istituto sentito l'organo di garanzia di cui al successivo art.43.

Tali attività, ispirate al principio della riparazione del danno, possono essere ore di ausilio al lavoro del personale A.T.A.;

ore di ausilio al lavoro degli insegnanti durante le attività di recupero per alunni di classi inferiori alla propria; altre attività in favore della comunità scolastica.

c) Risarcimento per danni arrecati nel caso sia accertata la responsabilità personale di un alunno nel danneggiamento di strutture, attrezzature, beni della scuola o di operatori e utenti della scuola

stessa, il Consiglio di classe, oltre a comminare, nel caso ne ravvisi la necessità, la sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, può esigere dallo studente maggiorenne o dal genitore di alunno minorenni il risarcimento del danno.

Art . 42 - Adempimenti procedurali

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso della responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. Non possono essere inflitte sanzioni disciplinari collettive per mancanze commesse da singoli studenti, di cui non si è accertata l'identità.

Le sanzioni disciplinari sono inflitte con riguardo alla natura della mancanza commessa: gli organi competenti ad infliggerle possono tener conto di circostanze aggravanti o attenuanti ai fini della misura della sanzione, ma non possono infliggere sanzioni disciplinari per mancanze non previste come tali dal Regolamento o sanzioni diverse da quelle contemplate nel precedente articolo 41.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le sanzioni, temporanee e proporzionate all'infrazione disciplinare, devono possibilmente essere ispirate al principio della riparazione del danno: nel caso di danno materiale alle strutture, al materiale didattico, ad oggetti e cose appartenenti alla scuola o ad altri alunni lo studente responsabile e la sua famiglia, nel caso di alunno minorenni, è tenuto al risarcimento del danno arrecato.

Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da facilitare il rientro nella comunità scolastica.

Nessuno può essere sottoposto ad alcuna sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Art.43 - Impugnazioni, tutela e Organo di garanzia interno

Contro la sanzione del richiamo scritto o del risarcimento di danno materiale arrecato alle cose e alle persone è ammesso ricorso da parte dello studente maggiorenne o dei genitori dell'alunno minorenni, entro quindici giorni dalla comunicazione della sua irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno, così composto:

- **dal dirigente scolastico;**
- **da due insegnanti della scuola**, di cui uno titolare ed uno supplente, designati nella seduta di inizio anno dal Collegio dei docenti per la durata dell'intero anno scolastico;
- **da due genitori**, rispettivamente uno titolare e l'altro supplente, designati nella prima riunione dal Comitato dei genitori per la durata dell'intero anno scolastico;
- **da due studenti** maggiorenni, uno titolare e l'altro supplente, designati nella prima riunione dal Comitato degli studenti per la durata dell'intero anno scolastico.

L'Organo di Garanzia interno è presieduto da persona esterna designata dal dirigente scolastico.

L'Organo di garanzia interno decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono valide, se adottate a maggioranza con la presenza dei rappresentanti di tutte le componenti.

Art. 44 – Modifiche del regolamento

Il presente regolamento può essere modificato su richiesta del Comitato degli studenti, del Comitato dei genitori, di un terzo dei membri del Collegio dei docenti dell'assemblea del personale A.T.A.. La proposta di modifica va indirizzata al D.S e al Presidente del Consiglio dell'istituzione al quale ne compete l'adozione.

Art. 45 - Norme di rinvio

Per quanto non trattato nel presente Regolamento si rinvia al P.O.F., alla Carta dei Servizi, ai regolamenti specifici e alle norme di legge vigenti.